



Regolamento sugli incarichi esterni conferiti al personale docente universitario

[D.R. n. 390/2018 del 7 marzo 2018 - Emanazione](#)

[D.R. n. 419/2016 del 30 marzo 2016 - Modifica](#)

[D.R. n. 171/2015 del 17 febbraio 2015 - Emanazione](#)

Preambolo

Nell'approvare il nuovo Regolamento sugli incarichi esterni, in conformità alla normativa vigente in materia, l'Ateneo intende riconoscere che le attività esterne del corpo docente universitario possano tradursi in essenziali momenti di trasferimento e valorizzazione di conoscenze, nel contesto dello sviluppo economico e culturale del territorio.

L'intento è di semplificare i procedimenti amministrativi di autorizzazione e di controllo, diminuendo gli oneri burocratici e accelerando l'azione amministrativa.

** I termini di genere maschile nel presente Regolamento si riferiscono a persone di entrambi i sessi.*

Capo I

Ambito di applicazione e disposizioni comuni

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica al personale docente dell'Ateneo.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

Incarichi esterni: tutti gli incarichi, anche retribuiti, svolti per conto di soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Università di Pisa, in assenza di vincolo di subordinazione;

Personale Docente: i professori, i ricercatori, anche a tempo determinato dell'Ateneo;

Struttura: il dipartimento cui afferisce il personale docente;

Committente: il soggetto esterno che conferisce l'incarico;

Attività di consulenza: la prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale, resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente, su una questione o un problema determinato che di norma si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;

Attività di referaggio: la selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore, per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate o, nel caso di progetti, al finanziamento o all'approvazione degli stessi;

Attività di valutazione: il complesso di azioni, o l'esito di queste, finalizzate all'espressione di un giudizio, più o meno articolato, sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca/sviluppo o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione;

Attività libero-professionali: le attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità;

Funzioni didattiche non occasionali: la docenza presso enti pubblici diversi dall'Università di Pisa o enti privati senza scopo di lucro svolta per un numero complessivo di ore superiore alle 40 nell'arco dello stesso anno accademico;

Funzioni di ricerca: l'assunzione, per conto e presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, di compiti nell'ambito della ricerca, di incarichi di associazione alle attività scientifico-tecniche, nonché di compiti in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca.

Collaborazione scientifica: l'attività di cooperazione e collaborazione prestata in qualità di esperto della materia, nell'ambito di comitati scientifici o programmi di cooperazione scientifica;

Lezioni e seminari di carattere occasionale: la docenza presso enti pubblici diversi dall'Università di Pisa o enti privati, svolta per un limite massimo complessivo di 40 ore nell'arco dello stesso anno accademico.

Articolo 2 Limiti di applicazione

1. Per il personale docente in materie cliniche che svolge attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana trovano inoltre applicazione gli appositi protocolli d'intesa in materia di incarichi esterni sottoscritti tra Ateneo e AOUP.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto l'attività didattica e di ricerca, conferiti ai sensi degli artt. 6, comma 11 e 23, comma 1, della Legge n. 240/2010, sono disciplinati dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con altre Università o enti pubblici di ricerca e restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi assunti presso enti pubblici, qualora sia prescritta la partecipazione di personale docente universitario, anche attraverso procedura elettorale.

Articolo 3 Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno

1. Lo stato di docente è sempre incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999 e del D.M. 10 agosto 2011, n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, ferme restando per il personale che partecipa a società aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari le incompatibilità con le cariche accademiche individuate dal citato D.M. n. 168/2011, nel rispetto sia della disciplina dell'Ateneo in materia, sia del divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l'Ateneo stesso.
2. È incompatibile con lo stato di docente lo svolgimento di attività di qualsiasi genere per conto di enti, società o organismi che offrono servizi a pagamento agli studenti per la preparazione degli esami universitari e delle tesi di laurea.
3. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 382/1980, in materia di aspettativa e inosservanza del regime delle incompatibilità.

Capo II
Personale docente a tempo pieno

Articolo 4
Attività incompatibili

1. Il personale docente a tempo pieno non può svolgere attività libero-professionali. Tale incompatibilità non trova applicazione nei confronti dell'attività assistenziale *intramoenia*, alla quale si applica il D.Lgs. n. 517/99.
2. Si intendono comunque svolte professionalmente, a prescindere dal possesso della partita IVA o dall'iscrizione ad albi od ordini, e come tali incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno, le attività di consulenza e collaborazione caratterizzate da abitualità, continuità, sistematicità e reiterazione.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1 e 46, del D.Lgs. n. 50/2016, il personale docente a tempo pieno non può inoltre svolgere a favore di soggetti pubblici, ivi compreso l'ente di appartenenza, qualsiasi prestazione collegata a progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività di responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione della programmazione dei lavori pubblici.
4. Resta ferma la possibilità del personale docente di prestare la propria collaborazione nelle attività di cui al comma precedente, qualora gli incarichi vengano attribuiti dall'Ateneo ai dipartimenti o ad altre strutture didattiche o di servizio.

Articolo 5
Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Il personale docente a tempo pieno può svolgere liberamente senza necessità di autorizzazione le seguenti attività, con o senza retribuzione:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché le attività pubblicistiche ed editoriali;
 - b) relazioni a convegni, nonché le attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - c) svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale *ex art. 1*, presso enti pubblici e privati;
 - d) attività di valutazione e referaggio *ex art. 1*;
 - e) attività di collaborazione scientifica *ex art. 1*;
 - f) attività di consulenza *ex art. 1*, comprese le consulenze tecniche di parte, purché rese *pro veritate*, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale o amministrativo;
 - g) perizie o consulenze tecniche di ufficio richieste o affidate dall'autorità giudiziaria;
 - h) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
 - i) partecipazione, anche occasionale, a comitati e organismi consultivi istituiti presso enti pubblici e privati, nei casi in cui tale partecipazione non avvenga su designazione dell'università, nonché la partecipazione a organismi di valutazione interna presso enti pubblici;
 - j) attività di carattere artistico o sportivo purché non svolte a titolo professionale;
 - k) esercizio di cariche sociali in società o amministrazioni partecipate dall'Ateneo e che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito su designazione o nomina dell'Ateneo;
 - l) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

m) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

n) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, al fine di verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi e che siano rispettati i limiti stabiliti dal presente Regolamento, le attività di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 1 devono essere comunicate dagli interessati compilando il modulo reperibile sul portale d'Ateneo accessibile al Rettore e al Direttore di dipartimento.

Articolo 6

Attività compatibili previa autorizzazione

1. Il personale docente a tempo pieno può svolgere con o senza retribuzione, nel rispetto dei principi e limiti del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all'art. 9, previa autorizzazione del Rettore, attività e incarichi, di seguito indicati in via esemplificativa e non esaustiva:

a) funzioni didattiche non occasionali e funzioni di ricerca *ex art.* 1, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ateneo, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate;

b) attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione pubblica, purché prestate in quanto esperti nel proprio settore disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

c) fermo restando quanto previsto all'art. 3, incarichi di amministratore non esecutivo e indipendente nelle società quotate, ai sensi dell'art. 147 *ter*, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero, nelle società di capitali con azioni non quotate, incarichi di amministratore senza deleghe e non esecutivo, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;

d) assunzione di cariche in società o enti per le quali la nomina è fatta da enti pubblici, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica;

e) assunzione di incarichi di componente di collegio sindacale o di organismi interni di vigilanza presso società;

f) incarichi di arbitro o componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;

g) incarichi di interprete e/o traduttore;

h) incarichi aggiudicati all'esito di concorsi di idee.

2. In ogni caso, gli incarichi esterni non contemplati nel comma 1, né nell'art. 5, possono essere svolti dal personale docente a tempo pieno solo previa autorizzazione del Rettore, sempre nel rispetto dei principi e limiti del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all'art. 9.

Articolo 7

Modalità di svolgimento dell'attività extraistituzionale

1. L'attività extraistituzionale deve essere svolta fuori dai locali dell'Università e non deve comportare l'utilizzo di risorse e apparecchiature della struttura.

Capo III

Personale docente a tempo definito

Articolo 8 Attività compatibili e incompatibili

1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 3, il personale docente a tempo definito può svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni anche potenziali di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo, valutate con riferimento ai criteri di cui all'art. 9. In ogni caso costituisce conflitto di interessi l'assunzione di patrocinio o la prestazione di consulenza – anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o società di professionisti – a favore di soggetti in lite con l'Ateneo.
2. Ai sensi dell'art.6, comma 12, della Legge n. 240/2010, il personale docente a tempo definito può altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore che si attiene ai criteri di cui all'art. 9.
3. In ogni caso, il personale docente a tempo definito è altresì tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Capo IV Procedimento autorizzatorio

Articolo 9 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora sia soggetto ad autorizzazione, l'incarico deve comunque essere assunto in qualità di esperto e specialista della materia trattata in forza della posseduta qualificazione universitaria.
2. L'incarico, inoltre, non deve:
 - comportare l'esercizio di attività pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo o contrarie ai suoi principi statutari;
 - concorrere a determinare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interessi anche potenziale a detrimento dell'Ateneo;
 - pregiudicare lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere istituzionale del docente, o recare nocimento al principio dell'equa ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture nelle quali il docente presta servizio;
 - sostanziarsi in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitarie, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi.

Articolo 10 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è indirizzata al Rettore tramite compilazione del modulo reperibile sulla pagina web dell'Università di Pisa. L'ufficio competente deve pronunciarsi sulla richiesta entro trenta giorni dall'automatica ricezione informatica della stessa. In casi di urgenza, motivata dai tempi di esecuzione dell'incarico, l'amministrazione si pronuncia nel minor tempo possibile, in modo da non pregiudicare l'accettazione del medesimo.
2. L'ufficio competente esamina la richiesta, ne valuta la ricevibilità verificando che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non sia incompatibile con lo stato giuridico di professore o ricercatore universitario a tempo pieno e con quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché l'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi e acquisisce, tramite procedura informatica, parere

favorevole del Direttore del dipartimento di afferenza del docente circa la compatibilità dell'incarico con l'assolvimento dei compiti istituzionali del medesimo.

3. L'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego del Rettore sono immediatamente comunicati per via telematica all'interessato.

4. Se la richiesta è avanzata dal Rettore, la competenza a rilasciare l'autorizzazione spetta al Senato accademico.

5. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.

Articolo 11

Mezzi di tutela del richiedente

1. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione del Rettore, l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore medesimo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Sull'istanza di riesame decide entro trenta giorni dalla sua ricezione il Rettore, sentito il Senato accademico.

Capo V

Controlli e sanzioni

Articolo 12

Controlli

1. Nei casi di attività extraistituzionale consistente nello svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale, nell'attività di collaborazione scientifica e nell'attività di consulenza, liberamente esercitabili, con comunicazione al Rettore ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'ufficio competente procede periodicamente, e in ogni caso con cadenza almeno trimestrale, ad effettuare controlli a campione, allo scopo di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento, nonché l'assenza di conflitto d'interessi.

2. L'ufficio competente procede altresì, annualmente, a controllare il rispetto della disciplina dei conflitti d'interesse di cui all'art. 5, DM. n. 168/2011, relativo alla partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari.

3. Al fine di monitorare il rispetto del presente Regolamento, il Rettore può disporre in ogni momento accertamenti istruttori, ferme restando le responsabilità, anche di natura disciplinare del docente.

4. Per gli incarichi extraistituzionali soggetti a preventiva autorizzazione, qualora le condizioni e i presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa vengano meno durante il periodo di svolgimento dell'incarico, anche a seguito della segnalazione dei responsabili delle strutture, l'autorizzazione è revocata con provvedimento del Rettore e l'interessato deve sospendere immediatamente le attività relative all'incarico.

5. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non previamente autorizzato, il Rettore, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 13, diffida formalmente e in via preliminare l'interessato affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o irregolarità.

Articolo 13

Sanzioni

1. Il personale docente che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal Rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

2. L'ottemperanza alla diffida da parte del docente non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il docente decade dall'ufficio.

3. Nel caso di incarico svolto dal docente senza autorizzazione, ferma restando la sua responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato all'incremento del fondo di Ateneo per la premialità del personale docente di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti l'incarico.

4. L'omissione del versamento del compenso da parte del docente indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale ai sensi dell'art. 53, comma 7 *bis*, del D.Lgs. n. 165/2001, nei limiti in cui ne sia derivato un danno concreto e attuale per la finanza pubblica.

Capo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 14

Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il competente ufficio del personale provvede a comunicare ai direttori di dipartimento, gli incarichi esterni autorizzati nell'anno precedente, al personale docente afferente.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e, in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione universitaria nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi, si rinvia all'art. 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, ai commi 11, 12, 13, 14 e 15.

3. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente Regolamento, si applica la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123, della Legge n. 662/1996, laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'Ateneo, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. n. 168/2011, il personale docente a tempo pieno che partecipi a società aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web nell'Albo Ufficiale Informatico d'Ateneo.

2. Esso sostituisce e abroga il precedente Regolamento nella stessa materia, approvato con D.R. 17 febbraio 2015, n. 6543, che continua ad applicarsi limitatamente ai procedimenti avviati prima all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Appendice con nota di richiamo all'articolato

Capo I

Ambito di applicazione e disposizioni comuni

Articolo 2

Limiti di applicazione

Comma 1: si veda il D.Lgs. n. 517/1999 *“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università”*.

A professori e ricercatori universitari che prestano attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana si applica il Protocollo di intesa tra Università di Pisa e AOUP del 5 luglio 2013, reperibile on line nella pagina web dedicata ai regolamenti. Si veda altresì il Regolamento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per la disciplina degli incarichi esterni occasionali prestati dal personale dipendente approvato con Delibera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 88 del 6.02.2017.

Comma 2: si vedano il D.M. 30 gennaio 2014, *“Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*; il D.M. 26 aprile 2011, n. 167 *“Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri – art. 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*; il D.M. 27 novembre 2012 n. 24786 *“Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università”*.

Articolo 3

Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno

Comma 1: Sul regime delle incompatibilità si vedano: l’art. 60 D.P.R. n. 3/1957; l’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; l’art. 6, comma 9, Legge n. 240/2010.

Comma 3: su aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità si veda l’art. 13 del D.P.R. 382/1980; su aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione si veda l’art. 14 del D.P.R. n. 382/1980. In tema di inosservanza del regime di incompatibilità si veda l’art. 15 del D.P.R. n. 382/1980.

Capo II

Personale docente a tempo pieno

Articolo 4

Attività incompatibili

Comma 3: Si veda la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, in particolare gli artt. 24, comma 1, e 46.

Articolo 5
Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

Comma 1: Sulle attività che possono essere svolte liberamente si veda l'art. 6, comma 10, primo periodo, Legge n. 240/2010.

Articolo 6
Attività compatibili previa autorizzazione

Si veda l'art. 6, comma 10, secondo periodo, Legge n. 240/2010.

Capo III
Personale docente a tempo definito

Articolo 8
Attività compatibili e incompatibili

Commi 1 e 2: sulle attività compatibili si veda l'art. 6, comma 12, primo e ultimo periodo, della Legge n. 240/2010

Comma 3: sul regime di incompatibilità si vedano l'art. 6, comma 12, secondo periodo, e l'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.

Capo IV
Procedimento autorizzatorio

Articolo 10
Procedimento e competenze per il rilascio dell'autorizzazione

Si confronti l'art. 53, comma 10, D.Lgs. n. 165/2001.